

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 033/CGF – RIUNIONE DELL'8 OTTOBRE 2009

Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE DE LUCA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2009 INFLITTAGLI SEGUITO GARA LORENZO MARIANO SCORRANO/A.C. PARABITA DEL 26.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 30 dell'11.1.2007 – Delibera CAF – Com. Uff. n. 35/C del 21.2.2007)

Con il ricorso indicato in epigrafe e recante la data del 15.9.2009, il signor De Luca chiede in via principale la cancellazione del residuo periodo della squalifica inflittagli, oltre che delle sanzioni accessorie; ed in via subordinata la concessione della grazia ai sensi dell'art. 33, comma 8, C.G.S..

Atteso il lungo periodo di tempo decorso dalla data del provvedimento impugnato, il gravame di palesa *prima facie* intempestivo. Quanto alla istanza proposta in linea subordinata, è da osservare che questa Corte non ha competenza a concedere provvedimenti di grazia.

Cosicché in entrambe le sue richieste il ricorso si palesa inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore De Luca Giuseppe.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S.D. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PACE FEDERICO SEGUITO GARA VITERBESE/CYNTHIA DEL 27.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo:

- rilevato che il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore Pace Federico, tesserato per l'A.S.D. Cynthia, con la squalifica per 3 gare effettive come da motivazione contenuta sul Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009;

- rilevato che avverso tale decisione, l'A.S.D. Cynthia presentava reclamo con il quale, pur ammettendo in parte le responsabilità del proprio tesserato, chiedeva alla Corte una riduzione della sanzione deducendo, a sostegno del gravame proposto, che il comportamento tenuto dal Pace

(ritardava l'uscita dal campo dopo essere stato espulso per doppia ammonizione), era da ritenersi semplicemente come antisportivo e non gravemente antisportivo o irrispettoso;

- ritenuto che, dall'esame del referto arbitrale, l'attività antisportiva tenuta dal Pace si è esplicitata in un unico contesto temporale, ovvero espulsione per doppia ammonizione e contestuale ritardo nel lasciare il terreno di gioco posizionandosi dietro la panchina della propria squadra, e che, conseguentemente, congrua appare la riduzione della squalifica a 2 sole gare.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Cynthia 1920 di Genzano di Roma (Roma), riduce a 2 gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pace Federico.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma il 19 Gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete